

Allegato QUATTRO al

D
V
R

DOCUMENTO
di VALUTAZIONE
dei RISCHI

F.S.L.

REDATTO A FINI APPLICATIVI DELLE MODALITA' CON CUI L'ISTITUTO SCOLASTICO ADEMPIE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.M. 195/2017 "REGOLAMENTO RECANTE LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AGLI STUDENTI IN REGIME DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" COME ULTERIORMENTE SPECIFICATI DALLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ADOTTATE IL 04 SETTEMBRE 2019 CON DECRETO 774
AGGIORNATO al Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85
AGGIORNATO al Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 e Decreto Legge n. 159/2025

MODELLO REV. 1-2025-DVRFSL

STUDIO TECNICO LEGALE

C O R B E L L I N I



Studio AGI.COM. S.r.l.

Redatto in collaborazione con:

STUDIO TECNICO-LEGALE CORBELLINI

STUDIO AGI.COM. S.R.L. unipersonale

Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180

E-mail info@agicomstudio.it - URL www.agicomstudio.it

www.agicomstudio.it

LA NORMATIVA

Il D.Lgs 81/08 ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito indicazioni precise anche in merito alla figura del lavoratore che, come è facile immaginare, svolge il ruolo centrale in ambito di sicurezza sul lavoro.

All' Art. 2 comma 1 risulta: "Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:"

a) «lavoratore»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all' articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse **al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)"*

L'accesso dello studente, ancorché temporaneo e breve, nel settore lavorativo, svolto anche solo al fine di acquisire prime esperienze con tale mondo, diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei veri e propri lavoratori e provvedere a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali, tra tutti: formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.

Le esperienze di F.S.L. attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, alternando momenti in aula e momenti all'interno di organizzazioni aziendali o lavorative in genere.

Questi percorsi sono governati da due normative principali:

Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (oggi F.S.L.)

Adottate il 04 Settembre 2019 con Decreto 774

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE

L'Istituto di Istruzione, in coerenza con quanto disposto dal D.M. 195/2017 si impegna a:

- Individuare, per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, occasioni di lavoro in un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno (Art. 4 comma 3);
A tale proposito si osservi che la "coerenza" testè citata trova conferma all'art. 17 comma 4 del D.L. 48/2023 convertito nella Legge 85/2023 denominata "Decreto Lavoro".
Al fine di assicurare il successo dell'esperienza formativa l'istituzione scolastica verifica preliminarmente che la struttura ospitante individuata offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da garantire soprattutto la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative in programma.
Al riguardo, **la scuola verifica l'esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (Documento di Valutazione dei Rischi – D.V.R.)**.
- Per gli studenti con disabilità, realizzare i percorsi di alternanza in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Art. 4 comma 5);

Inoltre, ai sensi dell'Art. 5 del medesimo Decreto, ai fini dell'applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione provvede a:

1. **Fornire preventivamente agli studenti impegnati nei percorsi una formazione generale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008. Tale formazione viene certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e **viene poi integrata con la formazione specifica** che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

Per gli studenti frequentanti la F.S.L. è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi.

La normativa di riferimento è costituita dalla Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l'attuazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile alla F.S.L., prevedendo che gli studenti ricevano:

- la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la formazione specifica all'ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto all'erogazione preventiva, da parte dell'istituzione scolastica, di una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall'accordo previsto al comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro - avendo come contenuto il concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza – e, a determinate condizioni, può essere erogata in modalità e-learning.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante e a cura di quest'ultima, con possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. La particolarità di tale tipo di formazione sta nel numero di ore, che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante e che il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.

Se, ad esempio, i percorsi organizzati dall'istituzione scolastica prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui attività rientri in un settore della classe di rischio medio, le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere pari a minimo di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio). È evidente che, nel caso in cui gli F.S.L. non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8 ore).

2. Accertarsi, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e considerata la specifica finalità didattica e formativa del progetto, che **il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante**, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

3. **Garantire agli studenti la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la F.S.L. preveda la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo le regole dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l'attività degli studenti all'interno della struttura ospitante.

Tale sorveglianza viene posta, secondo il decreto interministeriale 195/2017, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Nell'organizzazione dei percorsi, tuttavia, l'istituzione scolastica può definire esperienze le quali, pur condotte in strutture ospitanti connotate da un alto grado di pericolosità, non esponano gli studenti ad eccessivi rischi, tali da rendere necessaria, ad esempio, la sorveglianza sanitaria.

Tale è l'ipotesi in cui, ad esempio, i giovani potrebbero essere interessati da un'esperienza negli uffici della contabilità di una impresa metalmeccanica, con una esposizione ai terminali inferiore alle soglie oltre le quali scatterebbero misure aggiuntive di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. **Assicurare gli studenti** impegnati nella F.S.L., presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coprirli con una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei dispositivi di protezione individuale (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere la struttura ospitante.

OBBLIGHI DEL TUTOR SCOLASTICO (o INTERNO)

Il Tutor scolastico (o "interno"), designato dall'Istituto Scolastico, tiene i rapporti con il suo omologo (tutor aziendale o "esterno") al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;
- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto che spetta al tutor aziendale garantire l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, si accerta che tale azione venga regolarmente svolta, anche con riferimento alla regolare consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

Tratto dalle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (oggi F.S.L.), adottate con D.M. 774/2019:

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;*
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;*
- c) verificare il processo di accertamento dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;*
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.*

Ogni esperienza, quindi, si conclude con l'osservazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.

È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività dei percorsi, prevedendo un rapporto numerico fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di apprendimento, oltre che un'accettabile livello di salute e sicurezza per gli studenti.

OBBLIGHI DELLO STUDENTE-LAVORATORE IMPEGNATO NELLA F.S.L.

Lo studente impegnato nella F.S.L. viene informato dall'Istituzione scolastica dei suoi obblighi (Art. 4 c. 10 D.M. 195/2017) e precisamente che deve:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza.

Inoltre, ai fini dell'applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti.

In particolare lo studente, in occasione della formazione generale svolta come previsto nei punti precedenti, viene reso edotto del fatto che è soggetto agli obblighi di cui all'Art. 20 D.Lgs 81/2008 al pari di tutti i lavoratori:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

Inoltre :

- a) osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti, (inclusi i tutor aziendali) ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizza correttamente i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza, nonché i mezzi di trasporto;
- c) durante il periodo di permanenza presso l'Azienda lo studente è tenuto all'osservanza delle norme e delle indicazioni che gli verranno comunicate nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In caso di grave scorrettezza da parte dell'allievo, l'esperienza lavorativa potrà essere interrotta in qualsiasi momento.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente sia all'Azienda che all'Istituto l'eventuale impossibilità di presentarsi presso l'Azienda stessa, fermo restando l'obbligo di presentare all'Istituto la giustificazione scritta firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, al termine del percorso formativo.

OBBLIGHI DELL’AZIENDA OSPITANTE

L’Azienda Ospitante si impegna, per mezzo della firma di un’apposita convenzione, a:

- a) accogliere presso le sue strutture gli studenti ad essa attribuiti, quali soggetti in formazione ed orientamento su proposta dell’Istituto;
- b) per lo svolgimento dei compiti assegnati agli studenti, a mettere a disposizione macchine, attrezzature ed opere provvisionali dotate di certificazioni di conformità e in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, e fornire agli studenti i D.P.I. necessari per svolgere in sicurezza la proprie mansioni (Artt. 76 e 77 D.Lgs 81/2008);
- c) a far svolgere l’esperienza lavorativa con osservanza di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza e dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) a fornire agli allievi l’informazione, la formazione o l’addestramento necessari circa l’uso delle macchine ed attrezzature necessarie e comunque in merito ai rischi a cui gli allievi sono esposti durante tutta la durata dell’esperienza;
- e) a non impiegare gli allievi per lavorazioni che comportino l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) a garantire la presenza di un tutor aziendale per consentire il monitoraggio dell’esperienza lavorativa, che dovrà essere individuato tra soggetti competenti anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- g) In caso di infortunio, a segnalare tempestivamente l’evento all’Istituto per espletare le pratiche relative;

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 D.L. 48/2023 convertito in Legge 85/2023, l’impresa ospitante iscritta nel registro nazionale per l’alternanza, integra il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in F.S.L., nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. Tale integrazione deve essere fornita all’Istituzione scolastica, ed è allegato alla convenzione.

OBBLIGHI DEL TUTOR AZIENDALE (o ESTERNO)

Rispetto agli obblighi cui è tenuto il Tutor aziendale (o “esterno”), abbiamo già ampiamente detto al paragrafo precedente dedicato al Tutor scolastico, questi tiene i rapporti con il suo omologo (tutor scolastico o “interno”) al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica;
- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali e si accerta che avvenga la regolare consegna allo studente impegnato nel progetto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

IL REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 la Legge 13 luglio 2015 n.107 (c.d. Legge sulla Buona Scuola) ha istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Il registro, attivo sul portale nazionale **scuola lavoro.registroimprese.it**, assume grande rilievo in quanto facilita le istituzioni scolastiche nell'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, oggi F.S.L.:

Possono iscriversi al registro per l'alternanza scuola-lavoro:

- le imprese iscritte al Registro delle Imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme),
- gli enti pubblici
- gli enti privati
- i professionisti appartenenti a Ordini o Collegi.

Tipologia dati da inserire nel registro

Al momento dell'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, il soggetto è invitato a descrivere in dettaglio il tipo di attività lavorativa offerta indicando:

- per l'alternanza scuola-lavoro (F.S.L.)
 1. il numero massimo di studenti che è disposta ad ospitare;
 2. i periodi dell'anno scolastico in cui si svolgerà l'attività;
 3. le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc..) con cui sono stati attivati percorsi di alternanza;
- per l'apprendistato
 1. il numero massimo di studenti che è disposta ad ospitare.

Per ogni attività è poi possibile fornire le informazioni di dettaglio utili a meglio definire l'offerta, ovvero:

- le figure professionali richieste;
- quale sarà l'attività da svolgere;
- dove si svolgerà l'attività (indirizzo completo);
- quando e per quanti studenti è disponibile il singolo percorso;
- i contatti;
- tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.

Riferimenti normativi

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 41)
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77
- Legge 28 marzo 2003, n. 53

REVISIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008 in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame.

Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.

In considerazione del fatto che, tendenzialmente, ad ogni nuovo anno scolastico mutano informazioni essenziali quali il numero di lavoratori (includendo nel computo anche gli allievi), e le persone stesse, l'Istituto esegue con cadenza annuale una revisione del documento in maniera da recepire queste nuove informazioni e da organizzare il piano di formazione ed informazione che si rende necessario.